

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

SOCIETÀ E GARANTI

ATTORE/I

contro

BANCA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con provvedimento monitorio n. 1743/17 del 24.08.2017, la BANCA, ingiungeva alla SOCIETÀ, quale debitrice principale, e ai GARANTI, nei limiti della garanzia prestata, il pagamento, in solido tra loro, della somma di €. 750.912,40 di cui €. 552.812,06 a titolo di restituzione del prestito n. OMISSIS, €. 121.572,60 quale saldo del conto anticipi estero n. OMISSIS ed €. 76527,74 a titolo di saldo del conto anticipi n. OMISSIS.

Con atto di citazione ritualmente notificato, i debitori ingiunti opponevano il predetto decreto ingiuntivo eccependo l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria ai fini della prova dell'asserito credito, deducevano di essersi rivolti a degli esperti in materia contabile per far analizzare i contratti, all'esito dell'indagine emergeva l'applicazione da parte della banca di interessi usurari sul rapporto di conto corrente e sul contratto di prestito, in particolare tenuto conto della penale per estinzione anticipata del prestito e del tasso di mora, sostenevano l'illegittimità del recesso dai rapporti in essere con l'istituto di credito opposto, i garanti eccepevano l'estinzione della garanzia fideiussoria per violazione dell'art. 1956 c.c., concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituiva BANCA, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in particolare sosteneva di avere fornito idonea prova scritta del credito vantato secondo le previsioni stabilite dalle norme in materia bancaria, eccepeva il carattere autonomo della garanzia e quindi contestava la possibilità per i garanti di sollevare eccezioni di merito attinenti ai rapporti principali, negava la sussistenza di usura, sia nel contratto di conto corrente n. OMISSIS, in quanto nel calcolo del TAEG non doveva essere ricompresa la commissione di massimo scoperto, sia relativamente al prestito, sosteneva la correttezza del proprio operato in merito al recesso, precisava che la Banca aveva provveduto a corrispondere la somma di €. 116.223,52, sicché il credito residuo ammontava ad €. 634.688,88, concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.

Sentenza, Tribunale di Ancona, Giudice Roberta Casoli, n. 1522 del 3 dicembre 2020

Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.

Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

L'opposizione a decreto ingiuntivo e tutte le domande ed eccezioni avanzate e sollevate dagli opposenti sono infondate e come tali vanno rigettate.

Infondata è la doglianza di carenza della documentazione posta dalla creditrice a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo.

A tale riguardo, va premessa la distinzione tra fase monitoria ed eventuale giudizio di opposizione, atteso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.

Sulla base di tale distinzione, è pacifico in giurisprudenza che, mentre nella fase monitoria l'estratto di saldaconto ex art. 50 tub costituisce prova sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, in fase di opposizione, giudizio eventuale a cognizione piena, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento sia fondata su motivi non solo formali ma anche sostanziali, nel giudizio a cognizione piena incombe sul creditore opposto l'onere di produrre la documentazione su cui si fonda il rapporto.

La Suprema Corte ha affermato che in tema di prova del credito, fornita da un istituto bancario, nel giudizio monitorio, è sufficiente l'estratto di saldaconto, dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice, accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, mentre nel giudizio di opposizione incombe sul creditore opposto l'onere di produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e di documentarne l'andamento.

Nel caso in esame, risulta che la banca creditrice ha allegato il contratto di prestito con relativo piano di ammortamento, il contratto di apertura di credito per operazioni di portafoglio commerciale s.b.f. e anticipi export, l'elenco degli effetti insoluti, nonché i contratti di fidejussione.

Sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che la creditrice opposta abbia documentalmente provato i fatti costitutivi delle proprie ragioni di credito, assolvendo, in tal modo, all'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.

Gli opposenti hanno eccepito in relazione ad entrambi i contratti azionati in sede monitoria, sia quello di conto corrente che quello di prestito, la sussistenza di usura sopravvenuta.

A tale riguardo va osservato che la S.C. sez. un. con la nota sentenza n. 24675 del 2017 ha affermato che "nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della

Sentenza, Tribunale di Ancona, Giudice Roberta Casoli, n. 1522 del 3 dicembre 2020

stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un contratto di mutuo, ha portata generale, muovendo dall'interpretazione delle norme che disciplinano il fenomeno usurario nel suo complesso, ed è, quindi, applicabile anche ai rapporti di conto corrente.

Ciò posto per quanto riguarda il rapporto di conto corrente, si osserva che in base al secondo comma dell'art. 2 bis del d.l. 185 del 2008 era all'epoca previsto che “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque, denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli art. 2 e 3 della l. 108/1996.

Dunque si ha conferma che fino al 31.12.2009 non doveva essere presa in considerazione la cms applicata dalle banche ai fini della determinazione del tasso effettivo globale e quindi della verifica del superamento del tasso soglia usurario, ma va ricompresa nel calcolo del TEG dal 1.1.2010.

Ribadisce, poi il giudice che ai fini del calcolo del TEG va utilizzata la formula della Banca d'Italia, che seppure non vincolante costituisce un valido e coerente elemento di valutazione (cfr. Cass. 12965/2016: “..il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (il teg applicato in contratto) e un dato astratto (il TEGM), sicchè, se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato. .in definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità per l'interprete di prescindervi, ove sia in gioco, in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica, l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della c.d. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione...”).

Inoltre, detta conclusione risponde all'esigenza di garantire il rispetto del principio, logico prima che giuridico, di omogeneità del confronto per cui il TEG applicato da ogni singola banca deve essere calcolato con gli stessi criteri e con la stessa formula, con cui sono stati calcolati, trimestre per trimestre, i tassi soglia usura.

Ciò posto il Teg individuato nella perizia di parte degli oppositori viene calcolato in base a criteri e una metodologia diversa da quella indicata dalla Banca d'Italia e pertanto non può essere presa in considerazione.

Relativamente alle doglianze relative al contratto di prestito, si osserva quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che interesse corrispettivo e interesse moratorio hanno natura essenzialmente diversa.

Il primo rappresenta la remunerazione in favore del mutuante per la prestazione erogata, il secondo opera solo nella fase patologica del contratto, per l'ipotesi in cui il mutuatario non adempia alla propria obbligazione “difatti il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e

Sentenza, Tribunale di Ancona, Giudice Roberta Casoli, n. 1522 del 3 dicembre 2020

quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi e alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi” (trib. Roma R.G. 41860/2014 del 22.7.2014).

E ancora “a ben guardare, gli interessi moratori rientrano tra quelle prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di moral suasion finalizzata alla realizzazione del rite adimpletum contractum” (v. sopra).

Gli interessi moratori svolgono, difatti, un duplice ruolo dissuasivo per il debitore e risarcitorio per il creditore. Si tratta, comunque, di interessi la cui applicazione e il cui calcolo sono meramente eventuali, dipendendo interamente dal comportamento tenuto dal debitore.

Diverse considerazioni debbono, invece, essere fatte per gli interessi corrispettivi, la cui debenza e quantificazione sono di regola contestuali al perfezionamento del contratto.

Nella specie al momento della pattuizione gli interessi corrispettivi erano contenuti nell’ambito della soglia antiusura.

Per quanto riguarda gli interessi di mora, occorre richiamare quanto stabilito dalla Suprema Corte sez. un. 19597/2020, infatti, la Cassazione ha affermato che “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché fuori mercato, donde la formula: T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza del predetto decreto. Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista...”

La maggiorazione propria degli interessi moratori nei decreti ministeriali è stata rilevata a partire dal D.M. 25.3.2003.

Nel caso in esame il contratto di prestito è stato stipulato nell’anno 2014, ne consegue che per verificare se gli interessi di mora siano rispettosi del limite legale antiusura, la soglia deve essere calcolata con i criteri dettati dalla Suprema Corte.

Ebbene, applicando la formula matematica, il tasso di mora è contenuto nel limite della soglia antiusura.

Nell’ipotesi in cui, inoltre, l’usurarietà dei costi legati al contratto non sia pronosticabile con certezza al momento della pattuizione, l’accertamento dell’usura non potrà che avvenire solo al momento della concreta applicazione della clausola, in quanto solo a quel momento, alla luce del modo in cui tale clausola sarà applicata, potrà accertarsi se siano stati addebitati costi usurari, tale caso si manifesta nell’ipotesi in cui il costo sia solo eventuale.

Ebbene, l’eventualità non deve riguardare solo la possibilità che si manifestino i presupposti che ne legittimano l’applicazione, ma attiene anche al quomodo, vale a dire alla modalità di applicazione.

Sentenza, Tribunale di Ancona, Giudice Roberta Casoli, n. 1522 del 3 dicembre 2020

La commissione di estinzione anticipata si qualifica come penale per inadempimento, subordinata al verificarsi delle condizioni che consentono alla banca di chiedere l'immediato rimborso del credito.

Al momento della conclusione del contratto, la penale di estinzione anticipata esprime un peso economico e finanziario pari a 0 e non è in grado di superare il limite stabilito dalla legge, pertanto, perché assuma rilevanza ai fini della verifica del TEG la sola pattuizione è insufficiente, concorrendo alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rende effettivamente applicata e applicabile. Nella fattispecie in esame non risulta essere stata applicata dalla banca.

Sostenere che il tasso soglia ex l. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo finisce per postulare una sorta di tasso sommatoria fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.

Gli interessi attingono alla fase fisiologica del finanziamento: essi remunerano la banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno una applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il costo del denaro per il mutuatario, la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito.

Quanto all'eccezione di cui all'art. 1956 c.c., l'infondatezza deriva dalla circostanza, incontrovertibile tra le parti, per cui i fideiussori hanno rivestito e rivestono la qualità di soci e della debitrice principale e dunque trova applicazione il consolidato principio, cui il Tribunale si è costantemente adeguato condividendone le ragioni, in forza del quale "nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa, tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano la qualità di fideiussore e di socio della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la conoscenza da parte del soggetto obbligatosi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito" (ex multis Cass. 7444/2017)

Parimenti infondata risulta essere la pretesa violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990.

Va precisato che spetta alla competenza del tribunale adito la cognizione dell'eccezione di nullità della fideiussione, in quanto formulata al limitato effetto di paralizzare la pretesa creditoria della banca convenuta opposta e non alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma che sarebbe, invece, competente a decidere la domanda di nullità laddove l'accertamento dovesse avere efficacia di giudicato.

In particolare, parte opponente ha dedotto che la fideiussione bancaria prodotta deve ritenersi nulla per violazione della legge antitrust operata dalle banche per come accertato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 (su parere dell'AGCM), che costituisce prova privilegiata della loro condotta anticoncorrenziale, con conseguente nullità della fideiussione in questione (cfr. Cass. n. 29810 del 12.12.2017).

A tale proposito, premesso che la tematica concerne l'asserita nullità delle fideiussioni concluse mediante utilizzazione di moduli redatti dall'A.B.I. e censurati dalla Banca d'Italia nel 2005 per violazione della disciplina sulla concorrenza, deve rilevarsi che la Corte di

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

USURA: l'accertamento potrà avvenire solo al momento dell'applicazione della penale per estinzione anticipata

Sentenza, Tribunale di Ancona, Giudice Roberta Casoli, n. 1522 del 3 dicembre 2020

Cassazione, con ordinanza n. 29810 del 12.12.2017, risulta avere affermato recentemente quanto segue: “in tema di accertamento dell’esistenza di intese concorrenziali vietate dall’art. 2 della legge n. 287 del 1990, la stipulazione a valle di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse a monte (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d’Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della L. n. 287 del 1990 (in vigore fino al trasferimento dei poteri all’AGCM, con la legge n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016) a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.

In particolare, in motivazione, la Suprema Corte ha affermato che “se la violazione a monte è stata consumata anteriormente alla negoziazione a valle, l’illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso a valle, per violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia”.

Ne discende che non è sufficiente richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione per eccepire la nullità della fideiussione sotto il profilo in questione, ma occorre, altresì, allegare, in punto di fatto, che il contratto a valle di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati a monte e specificare, altresì, quali siano i profili in questione.

Nulla di tutto ciò è avvenuto da parte attorea, con conseguente infondatezza dell’eccezione. Alla luce delle superiori considerazioni, l’eccezione di nullità delle fideiussioni va rigettata. Gli oppositori hanno eccepito l’illegittimità del recesso.

Il recesso, ai fini della qualificazione di illiceità, deve assumere una connotazione imprevista, legata all’aspetto temporale del recesso e al consolidamento di una posizione di affidamento del correntista, e arbitraria, legata alla giustificazione del recesso sul piano della ragionevolezza e del bilanciamento degli interessi contrapposti delle parti, tenuto conto, da un lato, della discrezionalità riconosciuta alla banca, in quanto operatore economico nel compimento delle scelte imprenditoriali da assumere nel perseguimento del proprio interesse, dall’altro, del principio di solidarietà che informa i rapporti di diritto privato.

Spetta a chi fa valere l’illegittimità del recesso dimostrare l’esistenza di una ragionevole aspettativa circa la possibilità di disporre della provvista per il tempo previsto, nonché allegare l’irragionevolezza delle giustificazioni della banca a sostegno del recesso e dimostrare la sufficienza della propria garanzia patrimoniale, prove che non sono state fornite.

Si osserva che la facoltà di recesso dal contratto di prestito nonché della revoca delle linee di credito risulta regolarmente convenuta tra le parti (clausola 5.1 e 5.2 del contratto di prestito e 6 del contratto di apertura di credito).

Ciò posto, nella specie il recesso appare giustificato alla luce della documentazione prodotta, dovendosi escludere che esso sia stato pretestuoso o sproporzionato rispetto alla situazione oggettivamente venutasi a creare nei rapporti con il cliente, in considerazione della persistenza dell’inadempimento degli oppositori.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Ancona, Giudice Roberta Casoli, n. 1522 del 3 dicembre 2020

Quanto all'illegittimità del recesso perché intervenuto nel corso delle trattative ex art. 182 septies l. fall., deve rilevarsi come non può invocarsi alcun meccanismo a tutela della società opponente discendente dalla citata norma, in quanto gli accordi di ristrutturazione e la convenzione moratoria tra la società opponente e i creditori, al momento del recesso, si trovavano ancora in fase di trattativa.

Al riguardo nessuna norma dell'ordinamento subordina al raggiungimento di talune maggioranze l'esercizio del diritto di ognuno degli intermediari finanziari di sottrarsi alle trattative o a porre il proprio dissenso, potendo, al più, rilevare il suddetto contegno in termini risarcitori secondo i canoni di correttezza e di buona fede.

Successivamente al deposito del decreto ingiuntivo, parte opposta ha dichiarato di avere ricevuto da BANCA dei pagamenti per un ammontare di €. 116.223,52 residuando, quindi, un credito residuo pari ad €. 634.688,88.

Il decreto opposto deve essere quindi revocato e la SOCIETÀ e i GARANTI, nei limiti della garanzia prestata, devono essere condannati al pagamento, in linea capitale, della minor somma di €. 634.688,88 oltre interessi come da decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 19.3.2007 n. 6514: "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto).

Deve provvedersi sulle spese di lite (sia della fase monitoria che di quella di opposizione) che seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto, condanna la SOCIETÀ nonché i GARANTI, nei limiti della garanzia prestata, al pagamento in favore di BANCA della somma capitale di €. 634.688,88 oltre interessi come da decreto ingiuntivo;
- condanna, in solido, gli opposenti al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive € 33.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.

Ancona, 3 dicembre 2020

Il Giudice
dott. Roberta Casoli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*